

Causa T-377/06

Comap SA contro Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Durata della partecipazione all’infrazione — Ammende — Fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda — Proporzionalità»

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011 II - 1120

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Intese — Prova*
(Art. 81, n. 1, CE)
2. *Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Prova*
(Art. 81, n. 1, CE)
3. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione*
(Art. 81, n. 1, CE)

4. *Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione — Coordinamento e cooperazione incompatibili con l'obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato*
(Art. 81, n. 1, CE)
5. *Concorrenza — Intese — Partecipazione di un'impresa ad iniziative anticoncorrenziali — Sufficienza di un'approvazione tacita senza pubblica dissociazione per il sorgere della responsabilità dell'impresa*
(Art. 81, n. 1, CE)
6. *Concorrenza — Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi e pratiche concordate idonei ad essere considerati costitutivi di un'infrazione unica — Nozione*
(Art. 81, n. 1, CE)
7. *Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese — Impresa che ha partecipato a un accordo anticoncorrenziale — Comportamento divergente da quello convenuto in seno all'intesa*
(Art. 81, n. 1, CE)
8. *Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell'importo dell'ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell'impresa incriminata — Presupposti*
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04, titolo D)

1. Per quanto riguarda la produzione della prova di un'infrazione all'art. 81, n. 1, CE, la Commissione deve fornire elementi probatori precisi e concordanti che corroborino la ferma convinzione che l'infrazione fatta valere sia stata commessa. L'esistenza di un dubbio nella mente del giudice dell'Unione deve andare a vantaggio dell'impresa destinataria della decisione con cui si constata un'infrazione. Il giudice, pertanto, non può concludere

che la Commissione ha dimostrato sufficientemente l'esistenza dell'infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo, soprattutto nel contesto di un ricorso volto all'annullamento di una decisione con cui viene inflitta un'ammenda. Tuttavia, non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell'infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi

invocato dall'istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito.

Peraltro, di norma le attività che gli accordi anticoncorrenziali comportano si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la Commissione scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, quali i resoconti di riunioni, tali documenti saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, pertanto, l'esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev'essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un'altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza.

(v. punti 56-58)

2. Le dichiarazioni rilasciate nel contesto della politica di trattamento favorevole rivestono un ruolo significativo. Tali dichiarazioni, fatte a nome di imprese, possiedono un valore probatorio non trascurabile, in quanto inducono rischi

giuridici ed economici considerevoli. Tuttavia, la dichiarazione di un'impresa accusata di aver partecipato ad un'intesa, la cui esattezza sia contestata da varie altre imprese a loro volta accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell'esistenza di un'infrazione commessa da queste ultime se non è suffragata da altri elementi di prova.

(v. punto 59)

3. La durata dell'infrazione rappresenta un elemento costitutivo della nozione d'infrazione ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, e il relativo onere della prova incombe alla Commissione. In mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata dell'infrazione, la Commissione deve quantomeno fondarsi su elementi di prova riferentisi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l'infrazione sia durata ininterrottamente tra due date precise.

(v. punto 60)

4. Non è necessario che uno scambio di informazioni sia reciproco per risultare lesivo del principio del comportamento autonomo sul mercato. La divulgazione di informazioni riservate elimina l'incertezza relativa al futuro comportamento di un concorrente e, in tal modo, incide, direttamente o indirettamente, sulla strategia del destinatario delle informazioni.

(v. punto 70)

dopo le ispezioni della Commissione non è rilevante per quanto riguarda la continuazione dell'intesa, dato che l'obiettivo delle pratiche anticoncorrenziali restava il medesimo, ossia la concertazione sui prezzi dei raccordi. Al riguardo, è plausibile che, dopo le ispezioni della Commissione, l'intesa assuma una forma meno strutturata e la sua attività un'intensità più variabile. Tuttavia, la circostanza che l'intesa possa vivere periodi di attività con intensità variabile non implica che se ne possa dedurre che essa è cessata.

5. La nozione di pubblica dissociazione in quanto elemento che esclude la responsabilità deve essere interpretata in modo restrittivo. La comunicazione intesa a dissociarsi pubblicamente da una pratica anticoncorrenziale deve essere espressa in modo fermo e chiaro, di modo che gli altri partecipanti all'intesa comprendano bene le intenzioni dell'impresa interessata. In assenza di un'esplicita dissociazione, la Commissione può ritenere che non si sia posto fine all'infrazione.

(v. punti 75-76, 102)

(v. punti 82, 85)

6. Relativamente a comportamenti consistenti nell'organizzazione regolare, per diversi anni, di contatti multilaterali e bilaterali tra produttori concorrenti il cui fine era l'attuazione di pratiche illecite destinate ad organizzare artificiosamente il funzionamento del mercato dei raccordi in rame, in particolare a livello dei prezzi, il fatto che talune caratteristiche o che l'intensità di tali pratiche siano cambiate

7. La circostanza di non rispettare un'intesa non incide affatto sulla sua stessa esistenza. I partecipanti all'intesa, infatti, rimangono concorrenti, ciascuno dei quali può essere tentato, in ogni momento, di approfittare della disciplina degli altri in materia di prezzi fissati in base al cartello per abbassare i propri prezzi onde aumentare la sua quota di mercato, pur mantenendo un livello generale dei prezzi relativamente elevato.

(v. punti 98-99)

8. Una riduzione dell'importo dell'ammenda a titolo di cooperazione durante il procedimento amministrativo è giustificata solo se il comportamento dell'impresa di cui trattasi ha consentito alla Commissione di accertare l'esistenza di un'infrazione con meno difficoltà e, se del caso, di porvi fine. Una riduzione dell'importo dell'ammenda sulla base della comunicazione sulla cooperazione del 1996 è giustificabile solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell'impresa interessata possano essere considerati, al riguardo, una prova di un'effettiva cooperazione da parte della stessa.

(v. punto 114)